



## TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

### decreto di omologazione

#### di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(proc. n. 3/16 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

letta la proposta di composizione della crisi di sovraindebitamento presentata da MICHELA CORSI;

#### osserva che

l'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di accordo

- non è stata accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali;
- promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento, in quanto, a fronte dell'esposizione debitoria descritta nella proposta, non percepisce alcun reddito;
- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- comunicata a cura del professionista a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le forme di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/12, è stata approvata a norma dell'art. 11, commi 1 e 2, della citata legge, non essendo pervenute al professionista dichiarazioni di dissenso;

l'organismo di composizione della crisi ha trasmesso a i creditori una relazione sul raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e, nei termini di legge, come anticipato, non sono pervenute contestazioni;

alla proposta sono allegati tutti i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato ex art. 15, comma 9, della medesima legge;

non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

la proposta di piano prevede, con le risorse apportate da un terzo, madre del debitore (Luciana Rosetta Di Pasquale, che ha sottoscritto la proposta a norma dell'art. 8, comma 2.



l. 3/12, impegnandosi a conferire la somma complessiva, inclusiva del compenso da corrispondere all'OCC, di € 5.500,00, di cui 1.500,00 all'atto dell'omologa e la restante parte in rate mensili di € 150,00), oltre al pagamento del compenso spettante all'OCC, il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 34% nell'arco di 26 mesi dall'omologazione;

la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;  
nulla va disposto sulle spese;

#### P.Q.M.

- omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da MICHELA CORSI;
- dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale a cura della cancelleria;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 7.3.2017

Il Giudice

